



LEGA PRO

COMUNICATO N. 60/DIV – 9 FEBBRAIO 2026

60/318

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 6 E 7 FEBBRAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 6 e 7 Febbraio 2026

6^ GIORNATA RITORNO

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	SALERNITANA	1-0
BENEVENTO	AZ PICERNO	1-0
CASARANO	SORRENTO	2-0
CASERTANA	FOGGIA	3-2
CATANIA	TRAPANI	(*)
CROTONE	ATALANTA U23	1-0
GIUGLIANO	COSENZA	3-0
LATINA	CAVESE	0-0
POTENZA	SIRACUSA	2-2
TEAM ALTAMURA	MONOPOLI	2-0
(*) post. 18.02.2026		

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute dell'8 e 9 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 6 E 7 FEBBRAIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CARPI, POTENZA, SALERNITANA, SORRENTO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

SOCIETA'

AMMENDA € 200,00

CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (80% dei 531 presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 1° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calciistiche, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

POTENZA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **2 MARZO 2026**

DI BARI GIUSEPPE (POTENZA)

per aver, al termine della gara, mentre l'Arbitro lasciava il terreno di gioco, prima di giungere in prossimità degli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto e irrispettoso nei confronti dell'Arbitro in quanto gli si avvicinava stringendogli la mano, portandosela al petto e proferendo parole irrispettose nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

DE GIORGIO PIETRO (POTENZA)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione dell'espulsione del proprio calciatore ROCCHETTI YURI, sosteneva, urlando con veemenza, che il calciatore da espellere non fosse lui e indicava un altro collaboratore, così tentando di trarre in errore l'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e la sua deprecabilità.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAIURI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti

dell'Arbitro in quanto, dopo una sua decisione, entrava sul terreno di gioco e protestava platealmente gesticolando nei suoi confronti per contestarne l'operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

VOLPE GENNARO

(LATINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROCCHETTI YURI

(POTENZA)

A) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, entrava sul terreno di gioco colpendolo con una spinta a due mani al petto, facendolo cadere a terra;

B) per avere, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, subito dopo aver colpito l'avversario, tornava a sedersi in panchina e, alla richiesta dell'Arbitro di alzarsi per la notifica del provvedimento di espulsione, si rifiutava di ottemperare.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo e dall'altra che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LIMONELLI CARMELO

(SIRACUSA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lo colpiva con una spinta a due mani facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SELLERI GABRIELE

(POTENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELLODI GABRIELE

(AZ PICERNO)

D'ORAZIO TOMMASO

(COSENZA)

NOVELLA MATTIA

(CROTONE)

SIATOUNIS ANTONIOS

(POTENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUERINI ALESSIO	(ATALANTA U23)
GAMBALE DIEGO	(AUDACE CERIGNOLA)
BASSOLI ALESSANDRO	(AZ PICERNO)
LEONE GIUSEPPE KEVIN	(CASERTANA)
PEZZELLA SALVATORE	(CASERTANA)
GOMEZ GUIDO	(CROTONE)
COLOMBINI LORENZO	(SORRENTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ESPOSITO EMMANUELE	(AZ PICERNO)
--------------------	--------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

D ALENA ANTONIO	(CASARANO)
-----------------	------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

GYAMFI BRIGHT	(CASARANO)
EVANGELISTI NICOLO	(CAVESE)
LORETO CIRO	(CAVESE)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(SALERINITANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

COMI PIETRO	(ATALANTA U23)
OBRIC RELJA	(ATALANTA U23)
CIOFFI ANTONIO	(LATINA)
CUCCHIETTI TOMMASO	(POTENZA)
FERRARI FRANCO	(SALERINITANA)
QUIRINI ETTORE	(SALERINITANA)
FARRONI ALESSANDRO	(SIRACUSA)

AMMONIZIONE (II INFR)


POUNGA DIGNE KELAS	(ATALANTA U23)
FERRARA VINCENZO	(CASARANO)
GALLETTA UMBERTO	(CASERTANA)
ADJAPONG CLAUD	(POTENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARFORA LORENZO	(BENEVENTO)
ROMANO RAFFAELE	(BENEVENTO)
TALIA ANGELO	(BENEVENTO)
CAMIGLIANO AGOSTINO	(POTENZA)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(SALERINITANA)
CONTINI GIANLUCA	(SIRACUSA)
DI PAOLO VLAD SEBASTIANO	(SIRACUSA)
IOB SIMONE	(SIRACUSA)
FALASCA MATTEO	(TEAM ALTAMURA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 9 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani